



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento: modifiche e ridenominazione in "Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione".

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, in particolare l'art. 13, comma 1, secondo cui il Senato accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento, emanato con D.R. rep. 217/2019 del 16.4.2019 e successivamente modificato con D.R. rep. 372/2020 del 6.8.2020;

CONSIDERATO che la Giunta della Scuola di Alta Formazione-SdM nelle riunioni del 16.12.2022 e 14.02.2023, ritenendo l'attuale Regolamento non più rispondente alle esigenze di consolidamento e sviluppo dell'attività post-laurea, ha proposto la revisione complessiva dello stesso prevedendo in particolare:

- l'attribuzione di crediti formativi universitari da minimo 12 a massimo 18 cfu ai corsi di perfezionamento in base alla durata del corso;
- la definizione delle modalità di erogazione della didattica prioritariamente in presenza con possibilità di svolgere la restante parte in DAD in modalità sincrona. L'erogazione di attività in FAD è consentita entro il limite del 10% del totale delle ore, fermo restando l'erogazione prioritariamente in presenza della restante parte del corso;
- la regolamentazione dei Corsi di alta formazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.2.2023 che ha approvato le modifiche al Regolamento in questione oltre alla sua ridenominazione in "**Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione**", disponendone l'entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1.3.2023 che ha espresso parere favorevole;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento, che è ridenominato in "**Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione**", come da testo deliberato dal Senato Accademico del 27.2.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 1.3.2023.



Art. 2

Il testo del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 4

Il testo del **Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione** nella versione integrale e modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Didattica.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
Albo di Ateneo
Sito web

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI
MASTER UNIVERSITARI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA

CAPO I – MASTER UNIVERSITARI

- Art. 3 - Durata e caratteristiche
- Art. 4 - Avviso di selezione
- Art. 5 - Requisiti di ammissione e incompatibilità
- Art. 6 - Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori
- Art. 7 - Contributo di iscrizione
- Art. 8 - Conseguimento del titolo o attestato finale

CAPO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 9 - Durata e caratteristiche
- Art. 10 - Avviso di selezione
- Art. 11 - Requisiti di ammissione e compatibilità
- Art. 12 - Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori
- Art. 13 - Contributo di iscrizione
- Art. 14 - Conseguimento dell'attestato finale

TITOLO III – ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

CAPO I – ORGANI E FUNZIONI

- Art. 15 - Organi
- Art. 16 - Giunta SdM
- Art. 17 - Dipartimento/Scuole
- Art. 18 - Direttore del master e Commissione master

CAPO II – GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

- Art. 19 - Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento
- Art. 20 - Gestione finanziaria dei corsi e rendiconto finale
- Art. 21 - Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni

TITOLO IV – CORSI DI ALTA FORMAZIONE

- Art. 22 - Durata e caratteristiche
- Art. 23 - Requisiti di ammissione
- Art. 24 - Progettazione e attivazione
- Art. 25 - Gestione finanziaria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI

- Art. 26 - Norme di rinvio e salvaguardia
- Art. 27 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Bergamo, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, realizza corsi di alta formazione al termine dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello e sviluppa iniziative formative destinate all'educazione degli adulti e alla formazione continua dei lavoratori anche attivando Corsi di perfezionamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione, la gestione e l'organizzazione:
 - a) dei Master universitari di primo e di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 8;
 - b) dei Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, della Legge n. 341 del 1990 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 9.
 - c) dei percorsi di Alta formazione

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per *Master*: i corsi di formazione e di alta qualificazione formativa successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;
 - b) per *Corsi di Perfezionamento*: i percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, che rispondono ad esigenze di approfondimento specialistico;
 - c) per Corsi di Alta Formazione: corsi rivolti prevalentemente a persone già inserite nel mondo del lavoro o che comunque hanno già avviato un proprio percorso professionale,
 - d) per *crediti formativi universitari (CFU)*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, necessario per l'esercizio di specifiche capacità e il consolidamento specialistico di determinate competenze nelle attività formative previste nei corsi disciplinati dal presente regolamento;
 - e) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - f) per *Scuola di Alta Formazione di Ateneo – SdM*: Scuola a cui compete l'organizzazione dei corsi post laurea (di seguito Scuola SdM)
 - g) per Giunta della *Scuola di Alta Formazione di Ateneo – SdM* organo deliberativo della Scuola. (di seguito Giunta SdM)

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA CAPO I - MASTER UNIVERSITARI

Art. 3

Durata e caratteristiche

1. Ai sensi del D.M. 270/04, visto lo Statuto e l'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati alla promozione di competenze e capacità di livello superiore, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'esercizio

di specifiche capacità e al consolidamento specialistico di determinate competenze in specifici settori scientifici, tecnici e professionali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari, d'ora innanzi *Master*.

2. I Master hanno durata di norma annuale o biennale. L'attività complessiva, incluso l'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, con un minimo di 360 e un massimo di 480 ore di didattica (insegnamenti, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze); per la restante parte di ore distribuita tra lo stage e la prova finale.

3. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per master congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SdM.

4. Lo stage, può essere sostituito dal project work che si configura in:

- field project (progetto sul campo) consiste nel realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati dal direttore del corso relativo a contesti reali anche all'interno di enti o aziende.
- progetto di ricerca (teorico) consiste nel realizzare un elaborato su un determinato tema assegnato dal direttore del corso.

5. Le ore di attività didattica devono essere svolte prioritariamente in presenza (51%), la restante parte può essere svolta in DAD in modalità sincrona (49%), senza registrazioni delle lezioni. E', inoltre, possibile prevedere, fino ad un massimo del 10% sul totale delle ore, delle attività in FAD (pubblicazione materiale, esercitazioni, letture di approfondimento, ecc. attraverso piattaforma moodle).

6. Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 10% delle ore d'aula.

7. Alle attività didattiche sono assegnati crediti formativi universitari. Non sono ammesse frazioni di crediti. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente di cui un minimo di 8 a un massimo di 10 ore di didattica; con rispettivamente da 17 a 15 ore di impegno di studio personale dello studente. Il rapporto scelto è applicato per l'intero Corso. Per gli stage/project work/progetto di ricerca/field project ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività. Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento degli esami. La Commissione d'esame è composta da almeno 2 membri del corpo docente del corso, fra i quali il titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente.

8. Il numero massimo di insegnamenti per master annuali è fissato in 10-12. Gli esami devono essere svolti obbligatoriamente in presenza. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in incarichi per singolo docente inferiori alle 6 ore. Almeno il 25% delle ore di docenza deve essere assegnato a docenti universitari.

9. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dalla Commissione Master.

10. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.

Art. 4

Avviso di selezione

1. La Scuola SdM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Master e li rende disponibili sul proprio sito. Gli avvisi contengono:

- a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione, del livello Master di I o II livello), della durata, del numero di crediti complessivi e della sede di svolgimento;

- b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
- c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
- d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
- e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
- f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
- g) calendario didattico e organizzazione della didattica
- h) ogni altra ulteriore informazione utile.

Art. 5

Requisiti di ammissione e incompatibilità

1. Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:
 - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
 - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
 - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di:
 - a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
 - b) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
3. Ai soli fini dell'ammissione al Master l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dalla Commissione master.
4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché il titolo sia conseguito entro tre mesi dall'avvio del corso. In caso di mancato conseguimento del titolo nei termini previsti l'iscrizione si configura come uditoria.
5. È ammessa la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio che non sia requisito di ammissione al master e che non preveda obbligo di frequenza.

Art. 6

Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori

1. Gli insegnamenti dei Master possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni ed il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione del Master.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti. Le verifiche possono prevedere una votazione in trentesimi.
3. Gli iscritti agli insegnamenti singoli che non sostengono le relative verifiche di profitto ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
4. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Master in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratorio e a frequentare gli stage.
5. Gli iscritti a singoli insegnamenti di un Master e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

Art. 7

Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Master.

2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.
3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi o nel relativo avviso di selezione.
4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione, gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.
5. Il contributo potrà essere rimborsato:
 - a) in caso di mancata attivazione del corso
 - b) rinuncia al corso formalizzata prima dell'effettivo inizio del corso; un importo corrispondente al 10% della quota d'iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall'università a titolo di rimborso spese di segreteria.
6. Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:
 - con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65%.

Art. 8

Conseguimento del titolo o attestato finale

1. Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l'obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o di II livello. Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il titolo potrà essere un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. Il voto di presentazione alla prova finale viene ottenuto trasformando in centodecimi la media ponderata (rispetto ai crediti) dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto in itinere.
3. La prova finale deve essere esposta e discussa in seduta pubblica e al suo contenuto la Commissione Giudicatrice assegna fino ad un massimo di 10 punti che concorrono alla formulazione del voto finale.
4. Il voto finale viene espresso in 110mi Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice.
5. E' possibile prevedere modalità di redazione dell'elaborato di tesi come lavoro congiunto di più studenti.
6. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore SdM, su proposta del Direttore del Master, è composta da minimo 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere professori e ricercatori dell'Ateneo. Possono fare parte della Commissione docenti a contratto del Master. Possono partecipare alla discussione in qualità di esperti esterni anche coloro che non abbiano partecipato alle attività formative del master ma siano riconosciuti come rappresentativi dalle comunità professionale e scientifica a cui si rivolge il master come possibile sbocco professionale dei partecipanti. La commissione è presieduta dal Direttore del Master o dal Professore di I o II fascia più anziano nel ruolo.

CAPO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 9

Durata e caratteristiche

1. Ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, dello Statuto e dell'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali è rilasciato un attestato di Corso di Perfezionamento.

2. I Corsi di Perfezionamento hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire, in ogni caso non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un valore compreso tra 12 e 18 CFU, previo superamento della prova finale. Non sono previste prove intermedie e non sono rilasciati cfu sui singoli insegnamenti.

3. L'attività complessiva (insegnamenti, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, prova finale), comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede almeno 300 ore di formazione, corrispondenti a 12 CFU e fino a un massimo di 450 ore di formazione, corrispondenti a 18 CFU.

A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente di cui 10 ore di didattica e 15 ore di impegno di studio personale dello studente. Per gli eventuali project work/progetto di ricerca/field project ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività.

sono rilasciati cfu sui singoli insegnamenti.

Il project work si può configurare in

- Field project (progetto sul campo) consiste nel realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati dal direttore del corso relativo a contesti reali anche all'interno di enti o aziende.
- Il progetto di ricerca (teorico) consiste nel realizzare un elaborato su un determinato tema assegnato dal direttore del corso.

4. Le ore di attività didattica devono essere svolte prioritariamente in presenza (51%), la restante parte può essere svolta in DAD in modalità sincrona (49%), senza registrazioni delle lezioni. E', inoltre possibile prevedere, fino ad un massimo del 10% sul totale delle ore, delle attività in FAD (pubblicazione materiale, esercitazioni, letture di approfondimento, ecc. attraverso piattaforma moodle).

5. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per corsi di perfezionamento congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SdM.

6 Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 20% delle ore previste in aula.

7. I Corsi di Perfezionamento sono strutturati in insegnamenti, fruibili anche singolarmente. Non sono ammessi più di 10 insegnamenti per corsi di perfezionamento annuali. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in incarichi, per singolo docente, inferiori alle 6 ore. Almeno il 25% delle ore di docenza deve essere assegnato a docenti universitari.

8. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dalla Commissione del corso

9. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso, che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato alla commissione può essere concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.

Art. 10

Avviso di selezione

1. La Scuola SdM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Corsi di perfezionamento e li rende disponibili sul proprio sito.

Gli avvisi contengono:

- a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione e della sede di svolgimento;
- b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
- c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
- d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
- e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
- f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
- g) calendario didattico e organizzazione della didattica
- h) ogni altra ulteriore informazione utile.

Art. 11

Requisiti di ammissione e compatibilità

1. Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:

- a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
- b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
- c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Ai soli fini dell'ammissione al Corso di perfezionamento l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero valutata dalla Commissione di Corso.

3. E' ammessa la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio che non sia requisito di ammissione al corso di perfezionamento e che non preveda obbligo di frequenza.

4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché il titolo sia conseguito entro tre mesi dall'avvio del corso. In caso di mancato conseguimento del titolo nei termini previsti l'iscrizione si configura come uditore

Art. 12

Iscrizione a uditori

1. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Corso di perfezionamento in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratori e a frequentare gli stage.

2. Gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero.

Art. 13

Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Corso di Perfezionamento.

2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.

3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi o nel relativo avviso di selezione.

4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione e gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.

5. Il contributo potrà essere rimborsato:

- a) in caso di mancata attivazione del corso
 - b) rinuncia al corso formalizzata prima dell'effettivo inizio del corso; un importo corrispondente al 10% della quota d'iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall'università a titolo di rimborso spese di segreteria.
6. Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:
- con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).
- Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65%.

Art. 14

Conseguimento dell'attestato finale

1. Al termine del corso di perfezionamento è prevista una prova finale (scritta e/o orale), volta all'accertamento delle competenze acquisite e alla maturazione dei CFU previsti; alla prova finale è attribuito il giudizio: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo.
2. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore SdM, su proposta del Direttore del Corso di perfezionamento, è composta da minimo 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere professori e ricercatori dell'Ateneo. Possono fare parte della Commissione docenti a contratto del Corso di Perfezionamento. Possono partecipare alla discussione in qualità di esperti esterni anche coloro che non abbiano partecipato alle attività formative del corso ma siano riconosciuti come rappresentativi dalle comunità professionale e scientifica a cui si rivolge il corso come possibile sbocco professionale dei partecipanti. La commissione è presieduta dal Direttore del Corso di perfezionamento o dal Professore di I o II fascia più anziano nel ruolo.
3. L'acquisizione dell'attestato del Corso di Perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento della prova finale.

TITOLO III – ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

CAPO I – ORGANI E FUNZIONI

Art. 15

Organi

1. Sono Organi che intervengono nella progettazione, attivazione e organizzazione dei Corsi di cui al presente Regolamento:
 - a) Direttore e Giunta della Scuola SdM;
 - b) i Dipartimenti interessati e, ove costituite, le Scuole interessate;
 - c) il Direttore e la Commissione master o corso di perfezionamento.

Art. 16

Giunta SdM

1. La Giunta SdM indirizza e promuove lo sviluppo dell'offerta formativa post laurea d'Ateneo come da *Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea*.

Art. 17

Dipartimento/Scuole

1. I Dipartimenti/Scuole interessati:
 - a) esprimono parere sulle proposte di attivazione o di riedizione di Corsi di cui al presente regolamento;
 - b) approvano il piano didattico.

Art. 18

Direttore e Commissione

1. Sono organi dei Corsi di cui al presente regolamento il Direttore e la Commissione.
2. Il Direttore è il docente di ruolo dell'Ateneo proponente il corso ed è responsabile del Corso, del coordinamento e dell'organizzazione della didattica e della gestione finanziaria. Nello stesso anno accademico si può essere direttore di uno solo corso.
3. Il Direttore è definito in fase di approvazione dalla Giunta SdM e nominato dagli Organi di Ateneo.
4. Spetta al Direttore:
 - Proporre la Commissione di Selezione, ove prevista, composta dal Direttore e minimo altri 2 membri;
 - Definire eventuali criteri di selezione;
 - Presiedere la Commissione del Corso e convocarne le riunioni;
 - Predisporre il budget;
 - Dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso;
 - Rappresentare il corso nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico-scientifici;
 - Predisporre la relazione finale del corso;
 - Stabilire i criteri per l'erogazione di eventuali borse di studio;
 - Proporre la nomina del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice della prova finale.

Solo per i master

- proporre le Commissioni per le verifiche di fine insegnamento (minimo 2 membri tra i docenti del Master, di cui uno titolare dell'insegnamento);
 - autorizzare la frequenza ai singoli insegnamenti e proporre il relativo importo delle tasse di iscrizione;
5. La Commissione è composta dal Direttore del corso e da almeno altri 2 membri, la maggioranza deve essere composta da docenti di ruolo
 6. La Commissione è definita dalla Giunta SdM in fase di approvazione del corso, su proposta del docente proponente il corso e nominata dagli Organi di Ateneo.
 7. Alla Commissione spetta:
 - Solo per master: Riconoscere eventuali crediti pregressi;
 - Predisporre la programmazione didattica del corso e proporre la copertura degli insegnamenti che dovrà essere definita alla chiusura delle iscrizioni (almeno un mese e mezzo prima dell'avvio del corso);
 - Esprimersi in merito all'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero.
 - Ammettere gli studenti alla prova finale previa verifica della frequenza acquisita
 - Tutto quello che riguarda la carriera dello studente

CAPO II – GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

Art. 19

Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare alla Giunta SdM per una preventiva valutazione, un progetto preliminare di Master o di Corso di perfezionamento, per nuove edizioni o riedizioni di corsi già attivi nell'anno accademico precedente. I contenuti della proposta saranno indicati in apposito modello al quale dovrà essere allegato in caso di riedizione :
 - relazione finale dell'edizione precedente
 - customer iniziali e finali dell'edizione precedente

2. La Giunta SdM valuta le proposte pervenute e individua i corsi per i quali può essere completato l'iter di attivazione o riedizione. In caso di esito positivo la proposta dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- Piano didattico del corso preventivamente approvato dalla struttura didattica di riferimento;
- Eventuali proposte di convenzione/lettere d'intenti con altre istituzioni/enti esterni;
- calendario e organizzazione della didattica
- Budget del corso che deve prevedere come da modello:

VOCI IN ENTRATA:

- a) quota iscrizione intero corso;
- b) quota iscrizione singolo insegnamento, qualora sia prevista l'ammissione di uditori o la possibilità d'iscrizione al singolo insegnamento;
- c) se presente, l'importo del contributo di soggetti che hanno formalizzato la disponibilità a finanziare il corso (per finanziamenti diversi dai contributi d'iscrizione dovrà fornirsi la documentazione contenente la dichiarazione dei soggetti finanziatori entro la data di pubblicazione del bando di attivazione del Corso e l'impegno al versamento di quanto dovuto, in linea generale entro la data di avvio del Corso);
- d) al fine di garantire la totale copertura dei costi previsti, non è possibile il versamento della tassa iscrizione in due o più rate.

VOCI IN USCITA:

- a) direzione, progettazione e coordinamento del Master o del Corso di Perfezionamento, l'incarico di direzione, progettazione e coordinamento del Corso potrà essere affidato solo al Direttore del Corso o suo delegato;
- b) docenza relativa all'attività didattica in presenza;
- c) docenza in DAD
- d) docenza relativa all'attività didattica in Fad (e-learning);
- e) tutor didattico;
- f) tutor d'aula;
- g) eventuale organizzazione di eventi associati;
- h) rimborsi spese viaggi, vitto e alloggio (per direzione, tutor, coordinatori e docenti);
- i) materiali di consumo (stampe, ecc);
- j) l) aperture straordinarie delle sedi universitarie;
- k) m) quota per copertura costi di struttura (costi del personale assegnato alla Scuola per l'attività post-laurea e costi d'aula) pari al 10 % delle entrate;
- l) n) quota per copertura attività di lancio e promozione corsi Alta Formazione (organizzazione eventi, pubblicità, volantini, ecc.) e per la gestione e la comunicazione istituzionale pari al 6% delle entrate;
- m) o) ulteriori tipologie di spese necessarie alla realizzazione del corso.

3. In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva o di una riduzione del numero minimo iscritti previsto nel budget, ma sempre nel rispetto di quanto definito in via generale, sono ammesse, su proposta del Direttore, modifiche delle voci di spesa esposte nel piano finanziario già approvato.

4. Le proposte di attivazione e di riedizione approvate dalla Giunta SdM, vengono sottoposte all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione immediatamente successivo.

5. Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dodici. Il numero minimo d'iscritti e l'ammontare del contributo devono essere tali da garantire la sostenibilità finanziaria del Corso stesso.

6. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, la scadenza potrà essere prorogata per un minimo di 30 giorni per una sola volta con modifica della data d'inizio delle lezioni.

7. Un corso già programmato e non attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti non potrà essere riproposto nell'anno seguente.

Art. 20

Gestione finanziaria dei corsi e rendiconto finale

1. Il compenso orario minimo e massimo per le docenze è stabilito dagli organi di Ateneo. Per la liquidazione del compenso ciascun docente è tenuto a fornire, con le modalità stabilite dall'Ufficio post laurea, attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività.

2. La copertura finanziaria dei costi relativi ai singoli Corsi di cui al presente regolamento è assicurata:

- a) dai contributi di iscrizione;
- b) da erogazioni di enti o soggetti esterni.

3. L'Ateneo trattiene:

- a copertura dei costi di struttura il 10 %
- a copertura delle attività di lancio e promozione dei corsi il 6%

del contributo di iscrizione per ogni iscritto anche nel caso in cui questi siano interamente finanziati con fondi erogati da Enti esterni e non comportino per gli iscritti il versamento del contributo di iscrizione.

4. Alla conclusione dei singoli corsi viene redatta una relazione in ordine all'andamento del corso, corredata da un rendiconto economico, che è approvata dalla Giunta della Scuola e conservata agli atti dello stesso.

5. L'eventuale avanzo derivante dalla gestione del Corso, al netto delle quote spettanti all'Ateneo, restano a disponibilità del Master che di norma li attribuisce per l'attivazione dell'edizione successiva. Qualora il Master non venga attivato restano a disponibilità della Scuola SdM.

Art. 21

Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni

1. Tutti i Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di enti esterni, previa lettera di intenti o stipula di apposita convenzione. I Master, previa convenzione, possono prevedere anche il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.

2. L'organizzazione dei Corsi di cui al presente regolamento può essere assegnata ad un Ente esterno, previa convenzione con cui vengono regolamentati gli aspetti organizzativi ed economici.

TITOLO IV – CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 22

Durata e caratteristiche

1. L'Università attiva Corsi di Alta Formazione finalizzati all'aggiornamento professionale, scientifico e culturale e alla formazione continua e permanente, promuovendo la formazione sia di figure professionali altamente specializzate, sia di figure professionali caratterizzate da competenze trasversali in ambito applicativo e teorico.

2. I corsi di alta formazione possono essere attivati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, in risposta alle esigenze di approfondimento e aggiornamento scientifico e culturale o di riqualificazione professionale in determinati settori di studio e di lavoro. Per tale motivo, nella progettazione assumono rilievo gli sbocchi occupazionali e la spendibilità nel mercato del lavoro delle competenze acquisite dai partecipanti.

3. I Corsi di Alta Formazione hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire, di norma si svolgono in periodi brevi e con un numero di ore fino a 200. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun corso, che in

nessun caso può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza.

4. L'attività si misura in ore e non sono previste, di norma, prove d'esame al termine delle attività didattiche. I Corsi di Alta Formazione non danno luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari.

5. Il docente proponente il corso può richiedere agli ordini professionali il riconoscimento di crediti formativi professionali per la formazione continua dei professionisti. Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che abbiano raggiunto la soglia stabilita, un attestato di frequenza.

Art. 23

Requisiti di ammissione

1. Ai corsi di alta formazione possono partecipare coloro che sono in possesso della laurea triennale o magistrale o titolo equipollente. Sono ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di scuola superiore o che hanno esperienza negli ambiti lavorativi connessi ai contenuti del corso. È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.

Art. 24

Progettazione e attivazione

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare alla Giunta della Scuola SdM un progetto un progetto preliminare ai fini di una valutazione preventiva.

La proposta dovrà contenere:

- titolo e breve descrizione del contenuto del corso con identificazione della figura professionale che si intende formare.
- indicazione di eventuali corsi simili già attivi presso altri atenei della Lombardia e il relativo costo, segnalando le specificità del corso che si propone di attivare
- individuazione dei bisogni a cui si intende rispondere e dei potenziali destinatari del corso, con una valutazione dettagliata della potenzialità di risposta nello specifico settore di mercato con evidenza anche di consultazione di associazioni, categorie professionali o enti di natura pubblica o privata interessati.
- numero minimo di iscritti per la sostenibilità del corso e indicazione del numero massimo di iscritti compatibile con una didattica efficace e di qualità.
- indicazione dell'eventuale coinvolgimento nel progetto di partner istituzionali e aziendali (in particolare con un contributo finanziario), sovvenzioni da parte di enti esterni.
- proposta di tassa d'iscrizione

2. La Giunta SDM valuta le proposte pervenute e individua i corsi per i quali può essere completato l'iter di attivazione. In caso di esito positivo la proposta dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- Piano didattico del corso
- denominazione del corso
- docente responsabile
- obiettivi formativi e figura professionale che si intende formare
- contenuti del corso e piano didattico
- periodo svolgimento, durata, calendario, docenti coinvolti nelle attività didattiche
- requisiti per l'accesso
- numero minimo e massimo partecipanti
- ammontare del contributo di iscrizione
- Eventuali lettere d'intenti con altre istituzioni/enti esterni che collaborano o contribuiscono economicamente alla realizzazione del corso;
- Budget del corso (come da modello disponibile presso la segreteria dell'Ufficio SdM).

3. Non sono previste spese a carico di SdM per attività promozionali legate ai corsi di alta formazione. L'attività promozionale eventualmente avviata dal Direttore del corso e/o dai partner coinvolti dovrà essere concordata con la segreteria dell'ufficio SdM.

4. Un corso già programmato e non attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti non potrà essere riproposto nell'anno seguente.

Art. 25

Gestione finanziaria

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso è assicurata:

- dai contributi degli iscritti;
- dai contributi esterni di enti pubblici o privati.

Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.

2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.

3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi o nel relativo avviso di selezione.

4. La predisposizione del budget e le percentuali trattenute dall'Ateneo sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, consulenza e formazione realizzate a seguito finanziamenti esterni.

5. L'eventuale avanzo derivante dalla gestione restano a disponibilità del corso che di norma li attribuisce per l'attivazione dell'edizione successiva. Qualora il corso non venga attivato restano a disponibilità della Scuola SdM.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI

Art. 26

Norme di rinvio e salvaguardia

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

2. Ai fini della stipula dei contratti di diritto privato si applica il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Le convenzioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza ovvero fino alla conclusione del Corso.